



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Politiche per l'impresa

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2001, N. 2 Titolo II

**Contributi in conto interessi su prestiti concessi alle PMI
aderenti ai Consorzi di garanzia collettiva Fidi**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Politiche per l'impresa

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DEGLI AIUTI

L'intervento previsto dalla Legge Regionale del 10 gennaio 2001, n. 2 Titolo II concerne la concessione di contributi in conto interessi su prestiti concessi dalle banche o intermediari alle PMI aderenti ai Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi.

ART.2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'intervento è attuato sulla base delle disposizioni previste dai seguenti atti normativi:

- L.R. 10 gennaio 2001, n. 2, Titolo II concorso di interessi su prestiti concessi alle PMI aderenti ai consorzi di garanzia collettivi fidi;
- Deliberazioni della Giunta regionale n. 50/27 del 10 novembre 2009 e n. 56/79 del 29 dicembre 2009 concernenti l'approvazione delle Direttive di attuazione del titolo II della L.R. 2/2001;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 (GUUE L. 379 del 28.12.2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (GU L 124 del 20 maggio 2003), aventi sede operativa nel territorio regionale.

L'impresa beneficiaria deve essere associata ad uno dei Consorzi di garanzia collettiva Fidi, avente i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 2 delle Direttive di attuazione (Deliberazione Giunta regionale 50/27 del 10 novembre 2009) attestati all'Assessorato dell'industria mediante l'invio di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Politiche per l'impresa

apposita dichiarazione entro il 29 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 delle medesime Direttive.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio. Gli aiuti non verranno concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato.

Sono altresì esclusi gli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

Gli aiuti non verranno concessi se condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. Non verranno altresì concessi gli aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 e gli aiuti destinati all'acquisto dei veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Gli aiuti di cui al presente intervento non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004).

Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

ART. 4

FORMA E INTENSITA' DELL'AIUTO

Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in conto interessi su prestiti e/o operazioni di leasing finanziario e di factoring concessi dalle banche o intermediari finanziari pari al 64 % del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, maggiorato di 400 punti base, vigente alla data di scadenza del trimestre di riferimento.

Sono agevolabili gli affidamenti di breve o medio e lungo termine, purché garantiti dai Consorzi di garanzia Fidi di cui all'articolo 3.

Il contributo è concesso all'impresa beneficiaria successivamente alla delibera di rilascio della garanzia da parte del Consorzio fidi sulla base della valutazione del merito creditizio della stessa impresa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Politiche per l'impresa

I contributi vengono concessi secondo le modalità e i criteri degli aiuti “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 (GUUE L 379 del 28.12.2006). Conseguentemente una medesima impresa non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, concessi in regime “de minimis”, per un importo superiore a 200.000 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Per quanto attiene alle imprese attive nel settore dei trasporti su strada, l'aiuto sotto forma di “de minimis”, non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il periodo di riferimento dei tre esercizi finanziari ha carattere mobile nel senso che in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis” viene ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due precedenti.

Qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto, nei tre esercizi finanziari aiuti riconducibili al regime “de minimis”, i limiti di 200.000 euro (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) non dovranno essere superati per effetto della concessione dell'agevolazione medesima. A tal fine l'impresa richiedente all'atto della domanda deve comunicare tutti gli aiuti ricevuti in regime “de minimis” nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (Allegato II) e si impegna a comunicare in forma scritta al Consorzio di garanzia collettiva Fidi cui appartiene, tutti gli aiuti in regime “de minimis” ricevuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di contributo e quella di concessione del contributo (Allegato III).

Il contributo non è cumulabile con aiuti di stato relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo ad una intensità di aiuto superiore a quella fissata dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

Il contributo decorre dal primo giorno del trimestre in cui è stata presentata la domanda di agevolazione.

ART. 5

PROCEDURE DI ATTUAZIONE: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'intervento è attuato mediante procedura valutativa a sportello ai sensi D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, dall'Assessorato dell'industria - Servizio Politiche per l'impresa e dal R.T.I. Banco di Sardegna Spa – Banca di Sassari S.p.A., in qualità di soggetto gestore dell'intervento.

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a complessivi euro 8.157.890,53 di cui euro 600,00 da destinare al R.T.I. Banco di Sardegna Spa – Banca di Sassari S.p.A. quale compenso “a corpo” per il servizio di istruttoria tecnico-economica e finanziaria, gestione del Fondo ed erogazione dei contributi, verifica e controllo, recupero credito per l'attuazione dell'intervento di cui al titolo II della L.R. 2/2001.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Politiche per l'impresa

Per accedere alle agevolazioni le imprese interessate devono presentare la domanda utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet della Regione, www.regione.sardegna.it.

La modulistica è composta dal modulo di domanda, dall'allegato A (linee di credito agevolabili), dall'allegato I (dichiarazione requisiti PMI) e dall'allegato II (dichiarazione aiuti "de minimis" ricevuti).

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere trasmesse al R.T.I. Banco di Sardegna Spa – Banca di Sassari S.p.A., per il tramite del Consorzio Fidi di appartenenza, successivamente alla delibera del Comitato tecnico o di altro organismo abilitato costituito presso il Consorzio fidi per la concessione degli affidamenti.

I Consorzi Fidi dovranno trasmettere il modulo di domanda in formato elettronico pdf debitamente compilato in tutte le sue parti, tramite casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica: bandoleggedue2001@bancosardegna.it. Quale data di trasmissione, data utile per la determinazione dell'ordine di istruttoria e di concessione delle agevolazioni, verrà considerata la data di consegna al destinatario R.T.I. Banco di Sardegna S.p.A. – Banca di Sassari S.p.A., ossia la data nella quale la documentazione è resa disponibile all'indirizzo elettronico della sopracitata casella di posta elettronica certificata.

Del file trasmesso dovrà essere stampata una copia da trasmettere a mezzo raccomandata A.R., in regola con l'imposta di bollo, entro 15 giorni dalla suddetta data, indirizzata al RTI Banco di Sardegna Spa – Banca di Sassari S.p.A. firmata in originale con tutta la documentazione richiesta. Una fotocopia di detta domanda dovrà essere trasmessa anche all'Assessorato dell'industria. Le domande avranno validità per tutta la durata dell'affidamento a cui si riferiscono e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

La domanda si considera validamente presentata solo se sia stata completata sia la procedura elettronica che la trasmissione postale, non vi siano difformità tra il modulo elettronico e quello cartaceo, sia stata allegata tutta la documentazione richiesta dal Bando e sia stata debitamente firmata. La mancanza anche di una sola di queste condizioni comporta l'esclusione della domanda medesima. La modifica dell'affidamento e/o della garanzia e/o dei requisiti soggettivi dell'impresa, determinerà la necessità di una nuova domanda di ammissione al contributo.

Art. 6

PROCEDURA ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le imprese che hanno presentato la domanda provvedono, entro i due mesi successivi alla scadenza di ogni trimestre, a trasmettere al Consorzio Fidi cui sono associate, i dati utili per il



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Politiche per l'impresa

calcolo del contributo. I Consorzi fidi, entro il mese successivo alla ricezione dei dati da parte delle imprese, provvedono ad inviare al RTI Banco di Sardegna Spa – Banca di Sassari S.p.A. un flusso di dati relativi agli utilizzi di ogni singola impresa utili ai fini del calcolo del contributo e la situazione aggiornata relativamente ai nuovi aiuti in regime “de minimis” ricevuti dai soggetti richiedenti (allegato III).

Qualora i suddetti flussi non pervengano entro il 3° mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento, l'impresa richiedente decadrà dal diritto di ricevere il contributo per il trimestre cui si riferisce.

Il soggetto gestore, seguendo l'ordine cronologico di trasmissione delle domande, verificherà la sussistenza in capo ad ogni singola impresa di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento ed effettuerà il calcolo del contributo sulla base dei dati forniti dai Consorzi Fidi entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi dati.

Il RTI Banco di Sardegna Spa – Banca di Sassari S.p.A. trasmetterà all'Assessorato dell'Industria le risultanze istruttorie con la proposta di concessione dei contributi in conto interessi, relativa al trimestre di competenza, redatta sotto forma di elenco delle imprese beneficiarie, suddivise per Banca e/o intermediario, e contenente i dati necessari per l'emissione, da parte dell'Assessorato medesimo, del provvedimento in parola. In caso di esito istruttorio negativo il soggetto gestore trasmetterà una scheda relativa alla singola impresa con una sintetica descrizione dei motivi di esclusione dal contributo.

L'Assessorato dell'Industria emanerà conseguentemente il provvedimento di concessione o di diniego del contributo, precisandone le motivazioni.

Il provvedimento di concessione verrà trasmesso al soggetto gestore e al Consorzio Fidi interessato.

Art. 7

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Il soggetto gestore procederà all'erogazione del contributo entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento di concessione.

L'eventuale estinzione anticipata o la revoca dell'affidamento verrà comunicata prontamente dal Consorzio Fidi all'Assessorato dell'Industria ed al soggetto gestore per la sospensione dell'erogazione del contributo.

L'erogazione del contributo verrà altresì sospesa nei confronti del beneficiario qualora vengano avviate “posizioni di sofferenza”, nei confronti dello stesso, ovvero azioni esecutive e/o concorsuali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Servizio Politiche per l'impresa

di recupero del credito. Di tale circostanza i Consorzi Fidi dovranno dare pronta comunicazione all'Assessorato dell'Industria e al soggetto gestore. Il contributo compete sino alla data di estinzione anticipata e/o messa in sofferenza e/o di attivazione delle predette azioni.

La violazione degli obblighi previsti dalla L.R. 2/2001 e dalle direttive di attuazione nonché il venir meno delle condizioni previste nelle stesse, comporta, a carico delle imprese beneficiarie, la cessazione dell'erogazione dei contributi a partire dal trimestre in cui si siano verificate tali ipotesi e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 4, dalla data di erogazione del relativo contributo.